



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) NELL'ACCESSO ALLE PRE- STAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO

Approvato con delibera di C.C. n. 82 del 29/11/2001

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione

CAPO II – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Articolo 2 Servizi disciplinati
Articolo 3 Destinatari dei servizi
Articolo 4 Caratteri e finalità del sistema tariffario
Articolo 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe
Articolo 6 Determinazione della tariffa
Articolo 7 Definizione di nucleo familiare
Articolo 8 Definizione di reddito
Articolo 9 Definizione di patrimonio
Articolo 10 Criteri per la determinazione della situazione economica
Articolo 11 Acquisizione e trattamento dei dati personali
Articolo 12 Procedure applicative
Articolo 13 Controlli
Articolo 14 Revoca dei benefici concessi

CAPO III– DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Decorrenza

Il Comune di Carmagnola, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti di organizzazione e gestione di servizi socio - educativi, nell'intento di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione.

In questo ambito è fondamentale assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, disciplina l'accesso e la partecipazione al costo delle attività che il Comune di Carmagnola esplica nell'ambito dei servizi realizzati in campo socio-educativo, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
- prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento definisce sia i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di consentire l'accesso a determinati interventi, sia i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

Le norme prese a riferimento nel presente regolamento sono quelle previste nel D. Lgs. 109/1998, come integrato e modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dai D.P.C.M. 4/4/2001 n. 242 e 18/5/2001.

CAPO II

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 2

Servizi disciplinati

Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Carmagnola attiva, tra gli altri, i seguenti interventi, alcuni dei quali a domanda individuale, così come individuati con il decreto interministeriale 31.12.1983 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 55/1983 convertito nella Legge 131/1983:

- Asilo nido
- Mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- Servizi parascolastici (post- scuola e pre-scuola)
- Estate ragazzi
- Soggiorni per anziani
- Altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

Art. 3

Destinatari dei servizi

I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

Coloro che usufruiscono di tali servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

Art. 4

Caratteri e finalità del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo del servizio stesso.

Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

Tenuto conto delle finalità dei servizi e della necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste dalle norme di legge, la Giunta Comunale approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo ISEE come stabilite all'art. 6 e le modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente regolamento.

Art. 5

Criteria generali per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà sociale in relazione alle condizioni economiche effettive;
- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante gli Uffici competenti.

Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- 1) analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- 2) individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto della percentuale complessiva prevista dalle norme di legge;
- 3) differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché della consistenza numerica del nucleo familiare;
- 4) definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione.

Partendo dall'analisi dei costi, come previsto dalla normativa vigente, per individuare la percentuale di copertura dei costi stessi, si terrà conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni.

Ogni servizio elaborerà un sistema di calcolo che, in rapporto al finanziamento da parte dell'Ente delle spese del servizio e in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, secondo le disposizioni di legge, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base di principi di gradualità ed equità.

Art. 6

Determinazione della tariffa

La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

- presentazione della domanda corredata dell'autocertificazione relativa al reddito e al patrimonio, di cui all'art.11, sulla base dell'apposita modulistica predisposta dagli Uffici competenti;
- determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente.

Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

- costo effettivo del servizio;
- tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e a chi supera la soglia massima stabilita.
Tale tariffa, in linea generale, è applicata anche a coloro che non risultano residenti presso il Comune, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi;
- soglia massima di reddito ISEE oltre la quale non si applica alcuna agevolazione.

La determinazione della tariffa viene attuata mediante la seguente proporzione:

$$\text{Tariffa} = \frac{\text{Tariffa massima X ISEE utente}}{\text{Soglia massima di reddito oltre la quale non si applica alcuna agevolazione}}$$

Viene infine individuata una soglia minima al di sotto della quale viene concessa l'esenzione totale.

All'interno della fascia minima e massima, ogni servizio potrà determinare le proprie tariffe raggruppando più fasce di reddito ed individuando, all'interno di ogni raggruppamento di fasce, la tariffa media.

E' inoltre prevista l'esenzione completa per soggetti appartenenti a nuclei familiari che sono in possesso dei requisiti per ottenere l'assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali.

Tali requisiti saranno individuati sulla base di criteri oggettivi determinati d'accordo con il Cisa 31 ed indicati nella deliberazione di applicazione dell'ISEE al servizio.

Art. 7

Definizione di nucleo familiare

Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale.

A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal D. Lgs. n. 109/98 e successivo DPCM 4/4/2001 n. 242.

Art. 8

Definizione di reddito

La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I del D. Lgs. 109/98 come integrato dal D. lgs. 3/5/2000 n. 130 e DPCM 4/4/2001 n. 242.

Art. 9

Definizione di patrimonio

La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte II del D. Lgs. 109/98 e D.lgs. n. 130/2000, tenendo conto di due componenti:

- Patrimonio mobiliare
- Patrimonio immobiliare

Ai fini del calcolo dell'ISEE, il valore patrimoniale viene sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore, così come disposto dall'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i..

Art. 10

Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e quella patrimoniale considerata al 20%, e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito all'art. 7 del presente Regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11

Acquisizione e trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, del D. Lgs. 135/99, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti.

La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali.

Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Art. 12

Procedure applicative

In linea generale, chi non richiede agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.

All'utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma del D.P.R.n.445/2000 art. 46 e 47 e del D.P.C.M.18/5/2001, che deve essere redatta in tutte le sue parti, pena la decadenza dall'agevolazione.

Il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs 109/98, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 18/5/2001.

Gli Enti ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione socio-economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, allegando tutta la documentazione atta a rappresentare nel miglior modo possibile l'attuale capacità economica.

L'Amministrazione stabilirà per ogni singolo servizio la decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione.

In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

Art. 13

Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite propri uffici quali Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI e VV.UU.

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 109/98 e s.m.i., il Comune di Carmagnola potrà avvalersi anche dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

I tempi previsti per le verifiche e i controlli sullo stato economico dei soggetti saranno approvati con apposito atto dirigenziale.

Art. 14

Revoca dei benefici concessi

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Decorrenza

I criteri stabiliti dal presente Regolamento entreranno in vigore con decorrenza gennaio 2002, limitatamente alle prestazioni relative ai servizi di mensa scolastica, successivamente per gli altri servizi.

La loro prima applicazione sarà determinata con appositi atti deliberativi, a cura dei singoli servizi.